



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.E.F. 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MATTIO Daniele	SINDACO	Sì
2. PEROTTO Aldo Bartolomeo	VICE SINDACO	Sì
3. MELLANO Luca Francesco	CONSIGLIERE	Sì
4. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Sì
5. ZAVATTERI Michele	CONSIGLIERE	Giust.
6. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Giust.
7. BARAVALLE Gianpiero	CONSIGLIERE	Sì
8. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Sì
9. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Sì
10. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Sì
11. COSTA Graziella	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **BRONDINO dr. Fulvio** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.E.F. 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La dott.ssa Bosio illustra i contenuti del P.E.F. e delle tariffe. Interviene poi il Sindaco e breve discussione con i consiglieri in merito alle tipologie di tariffe.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la deliberazione ARERA n° 138/2021/RIF con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022-2025 e che in data 03/08/2021 la stessa Arera ha adottato la deliberazione n° 363/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" a cui si rimanda;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Revello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e che pertanto il Consorzio S.E.A. definisce il Piano Finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) disciplinato dalla deliberazione Arera n° 363/2021 provvedendo poi a trasmettere ad ogni Comune consorziato le risultanze del Piano Finanziario al fine di consentirne la definizione delle tariffe TARI da parte del Comune per l'anno di riferimento;

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale l'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente ha approvato il *"Testo unico per la regolazione della qualità del*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Revello. Responsabile Procedimento: Ferreri Patrizia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

servizio di gestione dei rifiuti urbani", recante prescrizioni in materia di obblighi e standard di qualità in capo ai gestori del servizio rifiuti, a tutela degli utenti, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Verificato che, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA n. 115/2022/R/rif, l'Ente Territorialmente Competente, ha dovuto provvedere a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025;

Dato atto che il Consorzio SEA, Ente Territorialmente Competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il il PEF MTR-2 periodo 2022-2025;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18/06/2020 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2022 con la quale si prendeva atto dei PEF 2022 – 2025 trasmessi dal Consorzio SEA in data 15/04/2022 prot. 3157 ;

Visto il PEF (Piano Economico Finanziario) prot. 2448 del 10/04/2024 (allegato) calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e fornito dal Gestore del Servizio (CSEA) seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n° 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025, come previsto dal metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2 Arera) il quale espone un costo complessivo di Euro 532.901,00 di cui parte variabile pari ad Euro 267.503,00 e parte fissa pari ad Euro 265.398,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 496.575,99 – di cui parte fissa Euro 239.972,99 e parte variabile Euro 256.603,00 – considerati al netto delle componenti relative alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021;

Viste le risultanze dei dati contabili relativi al PEF MTR-2 2024-2025 redatto ai sensi della Delibera Arera n.389/2023//R/RIF di "Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", allegato al presente provvedimento validato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio SEA n. 10 del 22/04/2024;

Dato atto che il limite di crescita tariffaria è stato determinato secondo quanto previsto dalle Deliberazioni Arera n.363/2022/R/Rif, e n.389/2023/R/Rif di aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2;

Ritenuto, altresì, che come previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento, stante l'impossibilità operativa di poter procedere all'emissione degli avvisi di pagamento entro le scadenze ivi indicate, in quanto l'applicativo è in fase di aggiornamento per l'applicazione delle componenti perequative (Delibera AREA 386/2023) ; di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 20/09/2024
- seconda rata: 10/12/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 20/09/2024

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti in data 22/04/2024 prot. 2719 verbale n.5 del 22/04/2024;

Con separata votazione espressa per alzata di mano, con il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti astenuti.

DELIBERA

- 1) **DI** dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI** prendere atto che il Consorzio S.E.A., Ente Territorialmente Competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n° 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i Comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio “I – Livello qualitativo minimo”, in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limiti di crescita per il PEF MTR-2 periodo 2022-2025;
- 3) **DI** prendere atto del Piano Economico Finanziario MTR-2 2024-2025, come predisposto dall’Ente Territorialmente Competente (Consorzio S.E.A.);
- 4) **DI** approvare, per l’anno 2024, il PEF trasmesso dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente Prot. 2884 del 10/04/2024 ed il “Piano Finanziario e Tariffe Anno 2024” della tassa sui rifiuti (TARI), riportati negli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI** dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, anno 2024, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 6) **DI** dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
- 7) **DI** stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2024:
 - prima rata: 20/09/2024
 - seconda rata: 10/12/2024
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 20/09/2024 ;
- 8) **DI** provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) **DI** trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici del Consorzio S.E.A. per i provvedimenti di competenza.

Successivamente il Consiglio Comunale accertata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: MATTIO Daniele

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: PEROTTO Aldo Bartolomeo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: BRONDINO dr. Fulvio